

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 11/2000
Prot. n. 508 del 17 febbraio 2000

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

**OGGETTO : Anticipazione flussi di ingresso per
lavoro stagionale. Anno 2000.**

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio
Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.
Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al lavoro
TRENTO
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale del Lavoro
TRIESTE
Alla Direzione Regionale del Lavoro
del Friuli V.G.
TRIESTE

In attesa che vengano definite le procedure per l'emanazione del Decreto di programmazione dei flussi migratori per l'anno 2000 di cui all'art. 3 del D.L.vo 286/98 si ritiene di consentire una anticipazione degli ingressi dall'estero di lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, fra cui Albanesi, Tunisini e Marocchini esclusivamente per lavoro stagionale al fine di corrispondere alle esigenze di carattere stagionale segnalate dai vari settori dell'economia.

Tale percentuale viene ripartita tra le Regioni come da prospetto allegato, tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale già segnalato da codesti Uffici.

Come di consueto, le Direzioni Regionali del Lavoro interessate – Settore politiche del Lavoro – provvederanno ad assegnare le quote a ciascuna sede Provinciale del Lavoro, secondo le riconosciute esigenze, al fine di consentire, nel pieno rispetto della legislazione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e delle consuetudini, l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

A tale riguardo si comunica che è stato stipulato tra il Ministero del lavoro e le parti sociali un Accordo quadro sul lavoro stagionale, finalizzato ad assicurare l'attuazione della nuova disciplina sull'immigrazione, sulla base del quale potranno essere stipulate convenzioni regionali, secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 del T.U. 286/98.

Il predetto accordo fissa alcuni criteri di base in merito all'ingresso dall'estero di lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea, al fine di favorire una efficace programmazione di flussi stagionali, corrispondente ai reali fabbisogni del mercato del lavoro.

Al fine di attuare una semplificazione amministrativa delle procedure, è stato inoltre concordato che per l'anno 2000, il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa, considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l'inizio del lavoro stagionale.

In relazione a quanto sopra, il contratto di lavoro potrà essere presentato unitamente alla richiesta dell'autorizzazione al lavoro con la sola sottoscrizione del datore di lavoro e potrà essere successivamente perfezionato al momento dell'assunzione con la sottoscrizione del lavoratore entro il predetto termine.

Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore di lavoro produrre gli originali della documentazione richiesta o la autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.

La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell'art. 9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30 di che trattasi, riguardanti l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa. Tale capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione

sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

firmato

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Claudio Caron

Allegata tabella

ANNO 2000

LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER GLI INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

REGIONI	Limiti da ripartire per lavoro stagionale in ragione del 50% per gli Albanesi 25% per i Marocchini e del 25% per Tunisini	Autorizzazioni rilasciabili per lavoro subordinato stagionale ad altre nazionalità
VALLE D'AOSTA	1	2
PIEMONTE	50	203
LOMBARDIA	6	22
TRENTO	450	1.800
BOLZANO	675	2.824
VENETO	225	902
FRIULI V.G.	48	190
LIGURIA	5	18
EMILIA ROMAGNA	104	417
TOSCANA	100	407
UMBRIA	9	36
MARCHE	12	49
LAZIO	3	10
ABRUZZO	23	90
MOLISE	6	26
CAMPANIA	15	59
BASILICATA	220	759
PUGLIA	3	10
CALABRIA	9	35
SICILIA	33	131
SARDEGNA	3	10
TOTALE ITALIA	2.000	8.000